



41023 Lama Mocogno - Via Pietro Giardini 136/A - Tel/Fax. 0536 343071
E-mail: amministrazione@atcmo3.it Internet: www.atcmo3.it

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA PREVENZIONE E RILEVAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA CACCIABILE

AGGIORNATO DALLA COMMISSIONE DANNI IL 26.01.2013
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 28.01.2013
ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL 29.04.2013

PREMESSA.

IL Consiglio Direttivo DELL' A.T.C. MO 3 con il presente Regolamento ha deciso di disciplinare la prevenzione e liquidazione del contributo sul danno all'agricoltura arrecato da selvaggina cacciabile.

Con tale atto il Consiglio INTENDE testimoniare il proprio impegno verso i Produttori Agricoli nell'intento di armonizzare l'esercizio della caccia e quella primaria dell'agricoltura.

Come noto l' A.T.C. MO 3 è ente privato soggetto a controllo pubblico esso si articola su di un territorio appartenente a 10 Comuni compresi in territorio di montagna ed è sorto per effetto della Legge Nazionale n° 157 dell' 11 Febbraio 1992 e della Legge Regionale n° 8 del 5 Febbraio 1994 e si prefigge di contribuire al riequilibrio faunistico del territorio anche mediante il miglioramento degli habitat e mediante la caccia programmata.

Esso dispone di attrezzature tecniche idonee alla protezione di colture agricole per varie specie animali: detonatori, spaventapasseri, recinzioni elettriche, repellenti vari per piante, le quali se usate convenientemente consentano una notevole difesa con limitazione dei danni; considerato però che nonostante le misure di prevenzione potrebbero verificarsi eventuali danni, in particolare quelli causati dal cinghiale (ove l'attività di prevenzione comporta le maggiori difficoltà), visti gli articoli di Legge si è ritenuto disciplinare, sia gli interventi di prevenzione che gli indennizzi da corrispondere a Produttori Agricoli che, nonostante la pressante attività preventiva esercitata sul territorio, abbiano subito danni.

ART. 1

Possono richiedere la prevenzione e l'indennizzo dei danni alle colture esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

L'imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole di cui al RR n.17/2003 con posizione debitamente validata.

Gli imprenditori agricoli sopra citati, devono provvedere in tempo utile a segnalare all'A. T.C. MO 3 e all'Amministrazione Provinciale su apposito modulo, la presenza di colture che abbiano necessità di protezione. Le segnalazioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente per iscritto, contemporaneamente per accelerare i tempi di esecuzione è facoltà dell'agricoltore segnalarlo anche al referente del Distretto (vedi elenco allegato).

ART. 2

In riferimento alla comunicazione ricevuta, l'ATC contatterà i Referenti del Distretto, disponendo l'intervento tempestivo delle squadre di cacciatori di cinghiali, fornirà i mezzi di prevenzione e chiederà la massima collaborazione dei Proprietari o Conduttori al fine, in particolare, di fornire il

materiale per la costruzione dei pali per la recinzione ed assicurare la relativa e conseguente manutenzione della prevenzione stessa.

ART. 3

Il Proprietario o conduttore del fondo è **tenuto alla buona conservazione** delle attrezzature predisposte a difesa delle colture agricole essendone egli custode. Nel caso in cui si accerti una evidente incuria nella custodia e manutenzione del materiale di prevenzione, l'A.T.C. Mo3 può trattenere sugli eventuali danni accertati nelle varie annualità, l'importo pari al 20% del costo del materiale di prevenzione utilizzato che non è stato correttamente custodito. Al momento in cui viene fornito il materiale di prevenzione il Proprietario o Conduttore dell' Azienda firma una ricevuta, che gli verrà consegnata dal Referente del Distretto, dell'avvenuta consegna e nel contempo si impegna per la manutenzione necessaria, al fine di evitare che la scarsa manutenzione provochi l'inefficienza delle attrezzature suddette. Il diniego alla firma della nota di consegna verrà intesa come rifiuto alla prevenzione con le conseguenze di cui al successivo articolo 5.

ART. 4

(Modalità di costruzione dei recinti di prevenzione)

Siccome i fornitori delle ricariche (batterie) garantiscono una durata in funzionamento di 10.000 ore, si stabilisce che in caso di fornitura di una nuova batteria, la durata minima deve non essere inferiore ai 5 mesi. Entro tale periodo non verranno fornite ulteriori batterie.

Si sconsiglia l'uso dei pali di ferro nella realizzazione delle recinzioni elettriche.

Il recinto di prevenzione dovrà essere eseguito a regola d'arte con numero due fili e pali ad una distanza ravvicinata, salvo casi particolari concordati con il Responsabile dell'ATC, mentre per quanto riguarda la rimozione del materiale l'agricoltore dovrà comunicare preventivamente alla squadra i tempi di recupero delle recinzioni impiegate. Altri metodi di prevenzione saranno valutati dalla Commissione volta per volta con chi ne ha fatto richiesta.

Le squadre che non effettuano le recinzioni elettrificate entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ATC sono soggette insindacabilmente a risarcire il danno che viene accertato.

ART. 5

Negli appezzamenti di terreno in cui viene messa in atto la prevenzione non saranno risarciti danni, salvo casi particolari da verificarsi con l'Operatore Faunistico.

ART. 6

Nel caso che l' Agricoltore od il Conduttore del fondo, non voglia o non permetta sia messa in atto la prevenzione (recinti, altane ecc.,) non ha diritto al contributo sui danni causati dai cinghiali.

ART. 7

La messa in opera dei piani di controllo dovrà essere richiesta dall'agricoltore alla Provincia. La Provincia provvederà tempestivamente a trasmettere le richieste all'ATC Mo3. La squadra assegnataria della zona dovrà attivare il piano di controllo tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell'ATC (24 ore se il piano di controllo è da punto fisso ed i punti fissi sono già in essere).



41023 Lama Mocogno - Via Pietro Giardini 136/A - Tel/Fax. 0536 343071
E-mail: amministrazione@atcmo3.it Internet: www.atcmo3.it

ART. 8

Il danno verrà accertato in applicazione alle tabelle di calcolo trasmesse dalla Provincia e concordate con le OPA. In sede di verifica del danno andranno inserite nelle tabelle le variabili rilevate in ogni accertamento.

Ai sopralluoghi per gli accertamenti dei danni può essere presente anche un responsabile di distretto, o suo delegato, che sarà preventivamente avvisato dalla Guardia dell'ATC.

ART. 9

Se il Proprietario o Conduttore del fondo ritiene equa la stima disposta tramite la valutazione di cui all' art. 8, si stipula apposito accordo, da sottoscrivere tra le parti interessate, valido ai fini della liquidazione dei danni.